



CITTÁ DI FOLIGNO
AREA POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n.

del

Oggetto: Ulteriori misure di contenimento e prevenzione dell'inquinamento atmosferico.

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente Ordinanza n° 609, prot. n° 0069271 del 27/11/2009, adottata come prima applicazione delle misure contemplate nel protocollo d'intesa tra Comune, ARPA e Regione Umbria, finalizzato a coadiuvare e rendere organici gli interventi di contenimento degli inquinanti in atmosfera, in attuazione del vigente piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria;

RILEVATA la necessità di adottare ulteriori misure e provvedimenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico, come tra l'altro già previsto nelle premesse della sopra richiamata Ordinanza al fine di rendere più organiche ed incisive le azioni volte alla riduzione degli inquinanti in atmosfera;

VISTA la Legge 09 gennaio 1991, n°10 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1993, n° 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4, della L. 09 gennaio 1991, n° 10", con il quale vengono previsti all'art. 4, i valori massimi della temperatura ambiente, che non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate: a) 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E8 (edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili), b) 20 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E8;

VISTO il D. Lgs. 4 agosto 1999, n° 351, attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

VISTO il Decreto Ministeriale 02 aprile 2002, n° 60, "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";

CONSIDERATO che la stagione invernale è caratterizzata da un aumento delle emissioni in atmosfera di polveri dovute anche all'uso degli impianti di riscaldamento;

RILEVATA la necessità di intervenire con ulteriori misure volte alla limitazione delle emissioni di polveri sottili e, più in generale, dei prodotti residui della combustione di impianti termici;

RITENUTO necessario provvedere all'emissione di un ulteriore provvedimento volto a ridurre di 1°C i valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dal richiamato art.4 del D.P.R. 26 agosto 1993, n° 412;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ORDINA

1. Di applicare e far osservare da parte di tutti i cittadini, per le motivazioni indicate in premessa, **con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino alla revoca dello stesso**, le seguenti misure minime per la tutela e il risanamento dell'atmosfera:

a) di abbassare le temperature di almeno 1 °C negli ambienti di vita riscaldati da impianti alimentati da combustibile non gassoso, con particolare riferimento agli impianti alimentati a combustibili solidi e liquidi, che dovranno quindi risultare limitate, secondo la classificazione degli edifici di cui al D.P.R. 412/1993 e secondo le modalità di misura ivi indicate, come sotto specificato:

➤ **a massimi 19 °C negli edifici con classificazione:**

E.1 – residenze e assimilabili;

E.2 - uffici e assimilabili;

E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;

E.5 – attività commerciali e assimilabili;

E.6 – attività sportive;

E.7 – attività scolastiche a partire da livello medio-inferiore;

➤ **a massimi 17 °C negli edifici con classificazione:**

E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;

b) Il divieto di climatizzazione dei seguenti spazi delle abitazioni o ambienti ad esse complementari, a prescindere dalla tipologia di combustibile impiegato per il funzionamento degli impianti termici:

- cantine ripostigli, scale primarie secondarie, box, garage e depositi;

- tutte le altre tipologie di locali comunemente non utilizzati alla permanenza e alla vita delle persone;

2. Le disposizioni di cui al precedente punto **1.a** non si applicano agli edifici con classificazione E.3 adibiti a ospedali, cliniche a case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

3. Le disposizioni di cui al precedente punto **1.a**, fatta sempre eccezione per la classificazione E.3 precisata al punto 2, andranno invece applicate a tutti gli edifici pubblici, indipendentemente dalla tipologia di combustibile impiegato per i relativi impianti, sia esso di natura gassosa o non gassosa;

4. **Obbligo** di spegnimento dei motori dei mezzi adibiti al trasporto pubblico nelle fasi di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli adibiti al trasporto merci durante le fasi di carico e scarico, e dei motori degli altri autoveicoli in genere durante la sosta.

INVITA

5. Tutti i titolari di impianti termici alimentati a combustibili gassosi a ridurre i valori massimi delle temperature ambiente di almeno 1 °C uniformandosi, secondo le varie classificazioni degli edifici sopra specificate, alle indicazioni disposte al precedente punto 2;
6. Le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione;
7. La popolazione ad attuare una serie di azioni volontarie, come di seguito specificate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni inquinanti in atmosfera:
- a) rispettare gli orari di accensione degli impianti termici;
 - b) rispettare rigorosamente le disposizioni relative ai controlli periodici degli impianti termici;
 - c) dotare i radiatori di regolatori termostatici;
 - d) preferire la bicicletta agli altri mezzi di trasporto a motore;
 - e) incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego dei propri autoveicoli, con motore ad accensione comandata alimentato a benzina o diesel, e dei propri motoveicoli e ciclomotori;
 - f) mantenere l'efficienza dei propri autoveicoli sottoponendoli a verifiche periodiche agli scarichi, con particolare riferimento a quelli non catalizzati, verificando anche la corretta pressione dei pneumatici;
 - g) utilizzare in modo condiviso l'automobile, per contribuire alla diminuzione dei veicoli circolanti (carpool);
 - h) adottare idonei comportamenti alla guida tenendo una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
 - i) nell'acquisto di automobili nuove preferire quelle costruite con criteri volti alla riduzione degli inquinanti;

DISPONE

8. Di apportare le seguenti modifiche e integrazioni alla precedente Ordinanza n° 609, prot. n°0069271 del 27/11/2009, richiamata nelle premesse del presente atto:
- 8.1 al punto 3. della richiamata Ordinanza “Viene istituito il divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli a motore, eccetto autorizzati, nella fascia oraria dalle ore 16.30 alle ore 19.45 dei giorni prefestivi, e dalle ore 16.30 alle ore 19.45 dei giorni festivi, nelle seguenti vie: Via XX Settembre a partire dall'intersezione con P.za S. Giacomo, Via G. Garibaldi a partire dall'intersezione con Via A. Bolletta-Via G. Oberdan, Via Mazzini a partire dall'intersezione con P.za S. Domenico e Via A. Saffi a partire dall'intersezione con Via A. Gramsci”, vengono aggiunti i seguenti periodi:
- 3.1 Durante la fascia oraria di vigenza dei divieti sopraindicati è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Via Garibaldi, in corrispondenza del lato Sx rispetto alla direzione di percorrenza, a partire dall'intersezione con Via A. Bolletta-Via G. Oberdan fino all'intersezione con P.za E. Giacomini;

- 3.2 nell'arco della medesima fascia oraria è inoltre consentito il transito in senso contrario in Via Garibaldi, nel tratto compreso tra P.za E. Giacomini e Via Oberdan, con obbligo per la successiva uscita di svolta a Dx in Via Oberdan, ai veicoli in sosta in sosta nell'area parcheggio di P.za Ercole Giacomini e nell'area parcheggio posizionata all'altezza dei civici n° 148-154 di Via Garibaldi;
- 8.2 al punto 4. "Sono esonerate dai divieti di circolazione istituiti al precedente punto 3), le seguenti categorie di veicoli" vengono aggiunti i seguenti periodi: 4.8 veicoli diretti agli alberghi ed alle altre attività ricettive e 4.9 veicoli diretti all'area parcheggio di P.za Ercole Giacomini;
- 8.3 il divieto istituito al punto 6. "In corrispondenza degli snodi viari esterni di P.ta Todi, P.ta Ancona e P.ta Firenze, viene istituito il divieto di circolazione nelle direzioni che danno accesso al centro storico cittadino alle seguenti categorie di veicoli" viene esteso anche in corrispondenza delle ulteriori intersezioni stradali secondarie posizionate nell'anello viario esterno che danno accesso alla viabilità interna del centro storico e più precisamente in corrispondenza della rampa stradale che da Via N. Sauro da accesso a Via Chiavellati ed in corrispondenza dell'accesso a Via G. Da Foligno da Via IV Novembre;

INCARICA

- 9. L'Area Lavori Pubblici, Ufficio Tecnico del Traffico, ai fini della predisposizione e dell'apposizione della segnaletica stradale e dei relativi sbarramenti e della realizzazione degli interventi tecnici necessari per l'attuazione delle disposizioni della presente Ordinanza inerenti la disciplina della circolazione stradale, secondo le modalità e le forme previste dal vigente Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione;
- 10. Il Comando di Polizia Municipale, i tecnici del Servizio Ambiente ed il personale dei Servizi Tecnici, sono incaricati, ciascuno per le proprie specifiche competenze, del controllo circa il rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- 11. Il personale del Servizio Ambiente, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dovrà periodicamente eseguire le necessarie valutazioni tecniche circa l'efficacia delle misure adottate al fine di individuare eventuali ulteriori interventi e azioni volti alla riduzione del livello di inquinamento dell'aria;

AVVISA

L'inosservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza, fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni di Legge, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267.

DISPONE

- 12. Di dare la massima diffusione alla presente Ordinanza attraverso la pubblicazione sul sito Internet del Comune di Foligno, i mezzi di stampa locale e ogni ulteriore mezzo ritenuto idoneo a garantirne la conoscenza dei contenuti;

13. L'invio del presente atto a:

- Comando Polizia Municipale - SEDE
- Area Governo del Territorio – Servizio Ambiente - SEDE
- Area Lavori Pubblici – SEDE
- Ufficio Stampa - SEDE
- Ufficio Relazioni con il Pubblico - SEDE
- Comando Compagnia Carabinieri – Via Garibaldi - FOLIGNO
- Commissariato di P.S. – Via Garibaldi - FOLIGNO
- Comando Polizia Stradale – Via Garibaldi - FOLIGNO
- Comando Guardia di Finanza – Via Dell'Artigianato - FOLIGNO
- Comando Vigili Del Fuoco – Via Romana Vecchia - FOLIGNO
- Emergenza Sanitaria Servizio 118 – C/O Nuovo Plesso Ospedaliero di Via M. Arcamone - FOLIGNO
- Pubblica Assistenza Croce Bianca – Via Campo Senago - FOLIGNO
- V.U.S. S.r.l. Servizio Ambiente – S. Eraclio, Loc. Portoni - FOLIGNO
- S.S.I.T. S.p.a. – Via Santocchia n° 84 – S. Eraclio - FOLIGNO
- Regione Umbria, P.zza Partigiani,1 - PERUGIA
- Provincia di Perugia, Via Mario Angelucci, 8 - PERUGIA
- ARPA – Dipartimento Provinciale di Perugia – Distretto di Foligno – Loc. Portoni – S. Eraclio - FOLIGNO
- Registro Ordinanze - SEDE
- Responsabile Archivio per Albo – SEDE.

Foligno, li 03/12/2009
AFM

IL SINDACO
Nando Mismetti